



Circolare n. 2

Decreto Milleproroghe (DL 30 dicembre 2009 n. 194)

Indice

1	Premessa	2
2	Proroga dei termini tributari e in materia economico-finanziaria	3
2.1	<i>Proroga dello scudo fiscale</i>	3
2.2	<i>Raddoppio dei termini per l'accertamento</i>	3
2.3	<i>Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli studi di settore per gli anni 2009 e 2010</i> .	3
2.4	<i>Pin Code per le trasmissioni telematiche</i>	4
2.5	<i>Proroga invii mensili dei dati da parte dei sostituti d'imposta</i>	4
2.6	<i>Proroga del termine per il ravvedimento operoso del quadro RW dell'anno 2008</i>	4
2.7	<i>Proroga della deduzione forfettaria per i distributori di carburante</i>	4
2.8	<i>Proroga della operatività delle commissioni censuarie</i>	5
2.9	<i>Proroga della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per il sisma dell'Abruzzo</i>	5
2.10	<i>Proroga del termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità</i>	5
2.11	<i>Proroga del termine per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari</i>	5
2.12	<i>Riutilizzo delle risorse</i>	6
2.13	<i>Certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione</i>	6
2.14	<i>Differimento del termine per l'opzione per il regime delle SIIQ</i>	6
2.15	<i>Concessioni demaniali marittime</i>	6
2.16	<i>Poste Italiane</i>	7
2.17	<i>Fondo per il Tfr</i>	7
2.18	<i>Roma Capitale</i>	7
2.19	<i>Fondo tutela ambiente e fondo piccole opere</i>	7

1. Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 30 dicembre 2009, il DL 194/2009 c.d. "Decreto Milleproroghe".

Il decreto entra in vigore il giorno 30 dicembre 2009, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto è composto da 11 articoli e 77 commi:

- ▲ l'art. 1, suddiviso in 23 commi, riguardante la proroga di termini tributari e in materia economico-finanziaria;
- ▲ l'art. 2, suddiviso in 8 commi, riguardante la proroga di termini in materia di comunicazione, riordino enti e pubblicità legale;
- ▲ l'art. 3, suddiviso in 8 commi, riguardante la proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno;
- ▲ l'art. 4, suddiviso in 7 commi, riguardante la proroga di termini in materia di personale delle forze armate e di polizia;
- ▲ l'art. 5, suddiviso in 7 commi, riguardante la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti;
- ▲ l'art. 6, suddiviso in 9 commi, riguardante la proroga di termini in materia sanitaria;
- ▲ l'art. 7, suddiviso in 5 commi, riguardante la proroga di termini in materia di istruzione;
- ▲ l'art. 8, suddiviso in 4 commi, riguardante la proroga di termini in materia ambientale;
- ▲ l'art. 9, suddiviso in 4 commi, riguardante la proroga di termini in materia di sviluppo economico;
- ▲ l'art. 10, suddiviso in 1 comma, riguardante gli istituti di cultura all'estero;
- ▲ l'art. 11, suddiviso in 1 comma, riguardante l'entrata in vigore.

Le disposizioni di maggior rilievo previste dal Decreto Milleproroghe in materia fiscale riguardano:

- ▲ **la proroga dello Scudo Fiscale** e l'allungamento dei termini per l'attività di accertamento relativa agli investimenti e attività di natura finanziaria e contestazione delle violazioni in tema di monitoraggio fiscale;
- ▲ **la dilazione del termine per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli studi di settore per il 2009 e 2010;**

2. Proroga dei termini tributari e in materia economico-finanziaria

2.1 Proroga dello scudo fiscale

L'art. 1, commi 1-2, stabilisce la possibilità di presentare lo scudo fiscale, alle medesime condizioni generali già previste dal DL 78/2009, sino al 30 aprile 2010 (rispetto alla precedente scadenza del 15 dicembre 2009). Viene tuttavia previsto un incremento del costo dell'emersione (rispetto al precedente 5%) come segue:

- ▲ imposta straordinaria del 6%, per le procedure di emersione perfezionate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2010;
- ▲ imposta straordinaria del 7%, per le procedure di emersione perfezionate dal 1° marzo al 30 aprile 2010.

2.2. Raddoppio dei termini per l'accertamento

L'art. 1, comma 3, prevede:

- ▲ il raddoppio dei termini previsti dai Dpr 600/1973 e 633/1972 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) per gli accertamenti relativi agli investimenti e attività di natura finanziaria (che si presumono costituiti, salvo prova contraria del contribuente, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, ai sensi dell'articolo 12 del DL 78/2009) detenuti nei paradisi fiscali in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale;
- ▲ il raddoppio dei termini per la contestazione delle violazioni in tema di monitoraggio fiscale (articolo 4, commi 1, 2 e 3), rispetto a quelli ordinari previsti dall'articolo 20 del DLgs 472/1997 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi), se riferiti a investimenti e attività di natura finanziaria detenute nei paradisi fiscali, ai sensi dell'articolo 12 del DL 78/2009.

2.3 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli studi di settore per gli anni 2009 e 2010

L'art. 1, comma 4, differisce, rispettivamente, al 31 marzo 2010 e 31 marzo 2011 il termine per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli studi di settore relativi ai periodi di imposta 2009 e 2010, al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 195/1999, gli studi di settore, a decorrere dal 2009, dovrebbero essere pubblicati entro il termine del 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore.

2.4 Pin Code per le trasmissioni telematiche

L'art. 1, comma 5, prevede la proroga al 31 dicembre 2010 la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalla pubblica amministrazione, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

2.5 Proroga invii mensili dei dati da parte dei sostituti d'imposta

L'art. 1, comma 6, stabilisce che a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2011, previa sperimentazione a partire da gennaio 2010 con modalità da stabilirsi (in precedenza il termine era gennaio 2010), i sostituti di imposta comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

2.6 Proroga del termine per il ravvedimento operoso del quadro RW dell'anno 2008

L'art. 1, comma 7, prevede che il termine di 90 giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro 90 giorni (si veda la circolare n. 48/E del 2009).

2.7 Proroga della deduzione forfettaria per i distributori di carburante

L'art. 1, comma 8, proroga ai periodi di imposta 2009 e 2010 l'applicazione delle deduzioni forfetarie per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 448/1998.

2.8 Proroga della operatività delle commissioni censuarie

L'art. 1, comma 9, proroga di due anni la durata degli incarichi per i componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data del 30 dicembre 2009.

2.9 Proroga della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per il sisma dell'Abruzzo

L'art. 1, commi 10 e 11, stabilisce che verrà disposta, con opportuni provvedimenti, nei confronti di soggetti, comunque, residenti o aventi sede nei Comuni individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del DL 39/2009, la proroga della sospensione:

- ▲ degli adempimenti e dei versamenti tributari;
- ▲ dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ▲ dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Gli oneri derivanti dai suddetti provvedimenti saranno coperti con le entrate dello scudo fiscale.

2.10 Proroga del termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

L'art. 1, commi 12 e 13, rivede alcuni termini operativi che regolano il passaggio dal precedente sistema di affidamento a terzi della riscossione a quello accentrato.

Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 (in precedenza 30 settembre 2007), alle società partecipate da Riscossione Spa, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2011 (in precedenza 30 settembre 2010). Vengono altresì rinviati di un anno anche i termini previsti dalla sanatoria di cui hanno beneficiato le esattorie.

2.11 Proroga del termine per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari

L'art. 1, comma 14, proroga sino al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale la riserva di attività in consulenza finanziaria di cui all'articolo 18 del Dlgs 58/1998 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del Dlgs 58/1998, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2.12 Riutilizzo delle risorse

L'art. 1, comma 15, dispone il mantenimento delle risorse non impiegate per il 2009 al fine di utilizzarle per il successivo esercizio.

2.13 Certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione

L'art. 1, comma 16, ha esteso anche al 2010 il meccanismo per cui, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-*bis* e 77-*ter* del DI 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, possono certificare, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo (si veda il decreto 19 maggio 2009).

2.14 Differimento del termine per l'opzione per il regime delle SIIQ

L'art. 1, comma 17, prevede che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009, l'opzione per il regime speciale SIIQ è esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti specifici siano posseduti nel predetto termine. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di "società di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

2.15 Concessioni demaniali marittime

L'art.1, comma 18, stabilisce che, ferma restando la disciplina in tema di federalismo fiscale e nelle more della revisione del quadro normativo in materia, il termine di concessione dei beni

demaniali e marittimi con finalità turistico-ricreative in essere alla data del 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è prorogato sino a tale data.

2.16 Poste Italiane

L'art. 1, comma 19, proroga al 31 dicembre 2010 le posizioni di comando del personale di Poste Italiane Spa.

2.17 Fondo per il Tfr

L'art. 1, comma 20, stabilisce che le risorse già accantonate in bilancio al Fondo per il Tfr, sono ivi mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2.18 Roma Capitale

L'art. 1, comma 21, prevede che potranno essere anche più decreti legislativi e non uno solo, a disciplinare l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i principi generali dettati dalla legge 42/2009 in tema di federalismo fiscale.

2.19 Fondo tutela ambiente e fondo piccole opere

L'art. 1, commi 22 e 23, stabilisce il mantenimento in bilancio dei residui disponibili del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio a valere per il 2010, mediante corrispondente utilizzo del fondo piccole opere.